



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLA PRIMA VARIANTE 2021 – VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 4 DELLA L.P. N.15/2015 - AREA PEREQUATIVA C3-AT7

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di marzo, alle ore 15:08, a seguito di regolare convocazione si è svolta la seduta del Consiglio Comunale in modalità telematica, come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. 10 266 dd. 23.4.2020.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ANDREATTA PATRIZIO	X	
DALLEDONNE PAOLO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	
CAMPESTRIN SAMUELE	X	
CIMADON LUIGI	X	
DEANESI EMANUELE	X	
DECARLI DAVIDE	X	
FERRAI MARTINA	X	
FRAINER ENRICO		Giustificato
GALVAN MARCO	X	
GUARINI ROCCO	X	
ORSINGHER ARMANDO		Giustificato
PAROLIN SABRINA	X	
SBETTA MARIKA	X	
TRENTIN LORENZO	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Relazione.

La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 54 *“Effetti dei piani attuativi”* comma 4 prevede che: *“3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2 bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.”*

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che: *“4. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o mediante l'approvazione di un piano attuativo con effetto di adozione di variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2 bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata. Non è necessario acquisire nuovamente il parere della CPC sulla qualità architettonica ai sensi dell'articolo 51, comma 1, se i contenuti del piano attuativo presentato sono uguali a quelli del piano scaduto, su cui la CPC ha già espresso il suo parere. In attesa della ripianificazione il comune può comunque autorizzare interventi in deroga al limite di densità fondiaria, secondo quanto previsto dal titolo IV, capo VI. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.”*

Per tali motivi l'Amministrazione ha deciso di procedere con la ridefinizione dell'area perequativa C3-AT7 per cui il termine decennale del piano attuativo approvato con delibera del consiglio comunale n. 65 di data 11 novembre 2009 risulta scaduto ed ha incaricato i tecnici impiegati presso il Servizio Tecnico Comunale di redigere la variante.

Il Servizio Tecnico ha quindi prodotto gli elaborati testuali e cartografici di legge.

La presente variante si pone l'obiettivo di ridefinire la disciplina delle aree interessate dall'area perequativa C3-AT7. L'Amministrazione, ritenendo ancora attuali gli obiettivi e criteri dettati nella scheda vigente, ha reputato di confermare la destinazioni urbanistica e le relative regole di attuazione.

Con lo scopo di avere garanzia e puntualità di intervento, ha ritenuto opportuno introdurre un vincolo temporale per la firma della convenzione e la conseguente attuazione del piano, che riduce in percentuale la capacità edificatoria in caso di ritardi nella cessione gratuita delle aree che, tra l'altro, devono soddisfare le quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi previste dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Il progetto di Variante n.01/2021 al Piano Regolatore Generale, predisposto dal Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana, è costituito dagli elaborati progettuali in formato digitale .pdf, firmati digitalmente dall'arch. Flavio Carli in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana, di seguito elencati:

- Relazione tecnico-illustrativa AT7.pdf.

La presente Variante, come previsto dall'art.39 comma 2 lett.d) della L.P. 15/2015, nell'ambito del quadro normativo provinciale, si configura come variante non sostanziale.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 39, per tali varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1.

Il comma 3 dell'art.37 "*Adozione del PRG*" della L.P.15/2015, prevede che il Comune adotti in via preliminare la variante al piano regolatore generale e pubblichi l'avviso relativo all'adozione della variante e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal succitato comma 1. Contestualmente il Comune deposita la variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale.

Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio.

Ai sensi del comma 2, lettera a bis) dell'articolo 11 della L.P. 15/2015, a partire dal 1° gennaio 2020 "*la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale*".

Nel caso specifico, non essendo presenti fra gli allegati files in formato shape, non è stata necessaria la verifica con il sistema GPU.

Per tale variante, non sostanziale ai sensi dell'articolo 39 comma 2, non si rende necessaria l'effettuazione dello studio di rendicontazione urbanistica, in quanto le modifiche proposte, non prevedendo nuove localizzazioni o nuove realizzazioni, non hanno modificato e non modificano effetti significativi ambientali; inoltre si specifica che nessuna di queste aree risulta all'interno o in adiacenza ad alcuna zona di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici o classificata come sito di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Per quanto riguarda i Beni di uso civico, si specifica che con la presente variante non è previsto il cambio di destinazione urbanistica di alcun bene assoggettato ad uso civico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione di cui sopra;

Atteso che l'Amministrazione ha ritenuto di procedere con la variante non sostanziale ammessa dall'articolo 54 comma 4 della L.P. n.15/2015 al fine di ridefinire la nuova disciplina dell'area perequativa C3-AT7;

Vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e nello specifico il combinato disposto degli articoli 37 e 39;

Visto l'articolo 11, comma 2, lett. a bis) della L.P. 15/2015;

Preso atto che la presente variante non è soggetta a rendicontazione urbanistica e che non prevede il cambio di destinazione urbanistica di alcun bene soggetto ad uso civico;

Esaminato il progetto di Variante n.01/2021 al Piano Regolatore Generale, predisposto dal Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana, costituito dagli elaborati progettuali in formato digitale .pdf, firmati digitalmente dall'arch. Flavio Carli in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borgo Valsugana, di seguito elencati:

- Relazione tecnico-illustrativa AT7.

Preso atto che per questa variante non sono previsti files in formato shape (.shp) e che quindi non è stata necessaria la verifica con il sistema GPU;

Considerato che la Commissione consiliare permanente per materie urbanistiche ha esaminato la variante nella seduta del 8.03.2021;

Visto i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2;

Svoltasi la discussione, come riportata nel verbale;

Visto lo Statuto comunale;

Svolta la votazione mediante appello nominale che dà il seguente esito:

Galvan Enrico: favorevole
Andreatta Patrizio: favorevole
Dalledonne Paolo: favorevole
Nicoletti Giacomo: favorevole
Segnana Mariaelena: favorevole
Cimadon Luigi: favorevole
Parolin Sabrina: favorevole
Bettega Luca: favorevole
Deanesi Emanuele: favorevole
Guarini Rocco: favorevole
Sbetta Marika: favorevole
Decarli Davide: favorevole
Trentin Lorenzo: favorevole
Ferrai Martina: favorevole
Galvan Marco: favorevole
Campestrin Samuele: favorevole
quindi, riassuntivamente, con n. 16 voti favorevoli,

delibera

1. Di adottare in via preliminare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 37 e 39 della L.P. 15/2015, per le ragioni meglio specificate in premessa e per i motivi indicati nel dettaglio dalla relativa relazione, la "*Prima Variante 2021 – Variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art.54 comma 4 della l.p. n.15/2015 – Area perequativa C3-AT7*" composta dai seguenti allegati digitali in formato .pdf, a firma dell'arch. Carli Flavio, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico comunale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Relazione tecnico-illustrativa AT7;

2. Di dare atto che:

- a) relativamente a tale variante, dovranno esser posti in atto gli adempimenti previsti dagli articoli 37 e 39 della L.P. 15/2015;
- b) la *Prima Variante 2021* al Piano Regolatore Generale in tutti i suoi elementi e la presente Deliberazione saranno depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali per 30 giorni consecutivi ai sensi dell'art.37 comma 3 e dell'art.39 comma 3 della L.P.15/2015.

- Le date di deposito della variante saranno rese note mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana;
- c) che, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 della L.P. 15/2015, nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse;
 - d) che, ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.P. 15/2008 contemporaneamente al deposito, la variante al piano è trasmessa al servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio;
 - e) ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.p.15/2015, se non pervengono osservazioni e se il parere unico conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima Legge;

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1992 e s.m. alternativamente;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Emanuele Deanesi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Comite Maria